

VIDEOSORVEGLIANZA. LE NOVITÀ ALLA LUCE DELLE LINEE GUIDA EUROPEE.

In data 29 gennaio 2020 è stata adottata la versione definitiva delle nuove Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali tramite l'utilizzo di impianti di videosorveglianza (Linee Guida n. 3/2019), introdotte dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB - *ex* Working Party Art. 29).

La redazione di queste Linee Guida si è resa nel tempo



indispensabile, stante il sempre più frequente ricorso all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza. Tali sistemi, se da un lato hanno il pregio, nonché l'obiettivo, di garantire una maggiore sicurezza per i cittadini, dall'altro lato rischiano di condizionare sempre più il comportamento di questi ultimi.

Infatti, attraverso la conservazione delle riprese fotografiche o videografiche effettuate, l'attività di videosorveglianza non solo permette l'identificazione dei soggetti che vengono ripresi, con evidenti risvolti negativi in tema di privacy, ma altresì può essere utilizzata per finalità che esulano dalla sicurezza pubblica: ad esempio, l'utilizzo di simili sistemi per finalità di marketing, o per finalità di controllo del dipendente da parte del datore di lavoro.

La portata innovativa delle summenzionate Linee Guida, pertanto, sta proprio nel fatto che esse costituiscono il primo documento europeo che permette di conciliare le esigenze di protezione dei dati personali dei cittadini (attraverso l'applicazione del GDPR) con quelle di una maggiore sicurezza, attraverso l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza; esigenze peraltro particolarmente sentite in Italia, dove l'ultimo documento rilevante in materia risale al 2010 ("Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010").

Quali sono quindi le novità introdotte dal Comitato Europeo?

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le Linee Guida individuano *in primis* quali sono le circostanze nelle quali il GDPR non trova applicazione; in particolare:

- esso non si applica nel caso in cui, nella ripresa audio o video, non vi sia alcun riferimento a un soggetto identificabile (ad esempio, nel caso di riprese effettuate da un'altitudine troppo elevata,

nel caso di telecamere false, o ancora nel caso di sistemi integrati nelle automobili per facilitare le manovre di parcheggio);

- inoltre, le Linee Guida introducono il concetto di *“household exemption”*, la c.d. **esenzione domestica o familiare**: non rientra nell’applicazione del GDPR il caso di persona ripresa durante lo svolgimento di attività personali o domestiche, inclusa l’attività online; a tal proposito le Linee Guida sottolineano, citando una pronuncia del 2003 della Corte di Giustizia Europea, che le riprese effettuate in esenzione familiare, per essere considerate tali, devono essere svolte necessariamente all’interno delle mura domestiche. L’eventuale divulgazione di tali riprese, anche su piattaforme online, comporta l’accessibilità di tali dati ad un numero indefinito di utenti, permettendo così al GDPR di trovare applicazione.

BASE GIURIDICA

Premesso che anche in caso di videosorveglianza **la base giuridica deve essere sempre individuata**, il riferimento in materia va all’articolo 6, par. 1 GDPR, lettere a), e), f), che rappresenta i tre casi di maggiore applicazione: consenso, legittimo interesse e necessità di svolgere un **compito di pubblico interesse**.

Alcune precisazioni relative a **consenso** e legittimo interesse: per quanto concerne il consenso, questo ha valenza prettamente residuale, ma quando interviene deve essere informato, specifico e puntuale, e deve essere prestato obbligatoriamente da tutti gli interessati.

Quanto al **legittimo interesse**, la videosorveglianza può essere considerata lecita quando è necessaria per permettere al Titolare di perseguire un interesse legittimo che sia consistente e rappresentativo di un problema reale; esso può sostanziarsi in un interesse legale, economico o materiale; l’interessato può sempre opporsi al trattamento, tranne in un caso: quando esso risulta valido e opportuno, idoneo pertanto a travalicare i diritti dell’interessato stesso. Per meglio comprendere il concetto di legittimo interesse è ancora utile, seppure datato, il Documento del WP29 “Opinion 06/2014”.

Come da principio generale contenuto nel GDPR, l’utilizzo dei dati deve essere limitato a quanto strettamente necessario in relazione alla finalità per cui viene effettuato il trattamento, ed è compito del Titolare valutare e stabilire qual è la misura più adeguata per la finalità perseguita.

Nella maggioranza dei casi, la necessità di installare un sistema di videosorveglianza corrisponde a un’esigenza di tutela della proprietà; pertanto, in linea di massima, il trattamento tramite videoriprese dovrà essere effettuato nella misura in cui questo è idoneo a difendere geograficamente i confini della proprietà.

Giova ricordare, in ogni caso, che il Titolare è tenuto obbligatoriamente ad operare un **bilanciamento degli interessi**, valutando l'effettiva necessità di ricorrere alla videosorveglianza in relazione alla finalità che intende perseguire e ai diritti degli interessati, anche alla luce dell'aspettativa degli interessati stessi (ad esempio, per l'interessato è ragionevole pensare che all'interno di una Banca vi sia un sistema di videosorveglianza; non altrettanto può dirsi nel caso dei servizi igienici, all'interno dei quali l'interessato non si aspetta di essere monitorato).

Le Linee Guida introducono inoltre la questione relativa alla **divulgazione** di registrazioni e riprese video, operando una distinzione tra la generica divulgazione a terzi e la divulgazione alle forze dell'ordine. Sono entrambi processi indipendenti, per le quali la base giuridica va individuata caso per caso, ma deve necessariamente essere presente.

TRATTAMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI

I sistemi di videosorveglianza raccolgono una grande quantità di dati, tra i quali possono ben rientrare anche quelli considerati particolari (cd. "dati sensibili" ex art. 9 GDPR). Nonostante ciò, le Linee Guida ribadiscono che la videosorveglianza non va automaticamente considerata come un trattamento di categorie particolari di dati.

In linea di massima varrebbe il principio di **minimizzazione**, secondo il quale il Titolare dovrebbe sempre ridurre al minimo l'eventualità di raccogliere dati considerati sensibili, soprattutto nell'ambito di riprese video.

Se però la videosorveglianza viene effettuata per trattare **dati sensibili**, il Titolare è tenuto al rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 9 GDPR, senza dimenticare i doveri che il trattamento di dati particolari comporta, quali l'obbligo di una **valutazione d'impatto** sulla sicurezza dei dati.

Le Linee Guida poi introducono un *focus*, ai sensi dell'art. 4 GDPR, sui **dati biometrici**, in particolare in relazione alla procedura di **riconoscimento facciale**, per la quale è opportuno che il Titolare operi sempre prima una valutazione sull'effettiva necessità di ricorrere a tali tipi di tecnologie, o se la finalità può essere perseguita tramite tecniche meno invasive.

Se tuttavia l'utilizzo risulta inevitabile, il Titolare deve, nel rispetto del GDPR, effettuare il trattamento secondo i principi di liceità, necessità, proporzionalità e del già citato principio di minimizzazione, operando una valutazione di impatto sui diritti degli interessati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Premesso che i diritti degli interessati contemplati dal GDPR si applicano anche al trattamento di dati con sistemi di videosorveglianza, per la particolarità di tale trattamento il Comitato Europeo ha ritenuto opportuno introdurre alcuni accorgimenti.

Per quanto concerne il **diritto di accesso**, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dal Titolare che il trattamento dei propri dati personali è in atto o meno e, se il trattamento è ancora in atto, l'interessato, *ex art. 15*, deve poter accedere alle informazioni.

Le Linee Guida individuano tre casi in cui possono essere applicate delle limitazioni al diritto di accesso: in particolare, l'art. 15 par. 4 GDPR, che può incidere negativamente sui diritti dei terzi quando l'interessato chieda di visionare una ripresa all'interno della quale figurano una moltitudine di soggetti; l'art. 11, par. 2 GDPR, nel caso in cui dal filmato non sia possibile identificare l'interessato; l'art. 12 par. 5 GDPR, nel caso in cui le richieste dell'interessato siano eccessive e/o infondate.

Per quanto riguarda il diritto all'oblio, l'interessato può chiedere la cancellazione dei dati personali se il Titolare continua a trattare i suoi dati anche dopo il tempo di monitoraggio previsto. Come dispone il GDPR, il Titolare è tenuto, a seguito della richiesta dell'interessato, a cancellare i dati personali senza ritardo.


Infine, nel caso del diritto all'opposizione, se la videosorveglianza avviene sulla base di un interesse legittimo o pubblico, l'interessato ha sempre diritto di opporsi al trattamento salvo casi in cui sussistano motivi validi e idonei a prevalere sui diritti dell'interessato.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA E INFORMAZIONI

Le Linee Guida stabiliscono che il Titolare del trattamento può seguire un approccio a più livelli per garantire la **trasparenza delle informazioni** fornite all'interessato, distinguendo tra informazioni di primo e di secondo livello.

Le prime trasmettono le informazioni più importanti, come le finalità del trattamento, l'identità del Titolare, i diritti dell'interessato. Esse devono prevedere una segnaletica che avverta della presenza del sistema di videosorveglianza e al proposito si segnala che, anche a fronte del maggior numero di informazioni da fornire, l'**infografica** allegata alle Linee Guida è differente rispetto a quella tradizionale attualmente ancora in uso.

Example (non-binding suggestion):



Video surveillance!

Further information is available:

- via notice
- at our reception/ customer information register
- via internet (URL)...

Identity of the controller and, where applicable, of the controller's representative:

Contact details, including of the data protection officer (where applicable):

Information on the processing that has the most impact on the data subject (e.g. retention period or live monitoring, publication or transmission of video footage to third parties):

Purposes of the video surveillance:

Data subjects rights: As a data subject you have several rights to exercise, in particular the right to request from the controller access to or erasure of your personal data. For details on this video surveillance including your rights, see the full information provided by the controller through the options presented on the left.

L'interessato deve, infatti, poter riconoscere facilmente la presenza delle telecamere di sorveglianza, pertanto queste devono essere poste ad una ragionevole distanza dai luoghi monitorati.

Deve inoltre essere presente un riferimento alle informazioni di secondo livello; queste consistono nella documentazione completa, solitamente redatta come una **informativa**, che deve essere

messa a disposizione dell'interessato **in un luogo** che gli sia **facilmente accessibile** (ad esempio, nel caso di un negozio, presso la cassa).

PERIODO DI CONSERVAZIONE E OBBLIGO DI CANCELLAZIONE

Come stabilito nel GDPR, i dati personali devono essere conservati per il tempo necessario al trattamento, non oltre. Se il periodo di conservazione supera il termine congruo in relazione alla finalità del trattamento (e in particolare se supera le 72 ore), il Titolare è tenuto a fornire all'interessato un'idonea motivazione. Nel caso in cui la finalità del trattamento preveda non solo il monitoraggio in tempo reale ma anche l'archiviazione dei dati, egli è tenuto altresì a definire il periodo preciso di conservazione.

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE

Seguendo i principi di *privacy by design* e *privacy by default* di cui all'art. 25 GDPR, le misure tecniche e organizzative devono essere adottate nel momento in cui la videosorveglianza viene pianificata, quindi prima che sia iniziato il trattamento.

Le misure devono essere proporzionate ai rischi che possono scaturire dalla distruzione (accidentale o illecita), dalla perdita, dall'alterazione o dalla divulgazione non autorizzata dei dati personali raccolti.

CONCLUSIONI

In conclusione, le Linee Guida delineate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati personali offrono certamente una regolamentazione esaustiva circa l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, e permettono di individuare una disciplina esaustiva, moderna e, soprattutto, utile ad evitare il rischio di

compromissione del diritto alla riservatezza degli interessati e, di conseguenza, la possibilità di incorrere in sanzioni.

Ciononostante, come già accennato in precedenza, ricorrere a questi strumenti comporta dei rischi di non poco conto sia per la loro invasività, sia per il fatto che si tratta di dispositivi elettronici, soggetti quindi a malfunzionamenti e difficoltà di utilizzo.

Pertanto, è opportuno che il Titolare del trattamento valuti con molta attenzione se ricorrere o meno ai sistemi di videosorveglianza, optando eventualmente per modalità alternative, meno pregiudizievoli, che permettano però al contempo di realizzare le finalità del trattamento.

Dott.ssa Laura Sartarelli

Avv. Stefano Corsini

Le informazioni riportate in questa sezione devono considerarsi aggiornate alla data di pubblicazione, sono di libera consultazione, ma non costituiscono espressione di un parere professionale, sicché lo Studio non si assume alcuna responsabilità - di qualunque natura ed a qualsiasi titolo - nei confronti di coloro che ne vengano a conoscenza e ne facciano affidamento.